

09895/18

20 APR. 2018

AULA 'A'



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 7458/2016

Cron. 9895

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO DI CERBO - Presidente - Ud. 12/12/2017
Dott. FEDERICO DE GREGORIO - Consigliere - PU
Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere -
Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7458-2016 proposto da:

(omissis) S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis), presso lo studio
dell'avvocato (omissis), che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2017

contro

4924

(omissis), (omissis), elettivamente
domiciliati in (omissis), presso lo studio
dell'avvocato (omissis), rappresentati e difesi dagli

avvocati (omissis) , (omissis) , giusta delega in
atti;

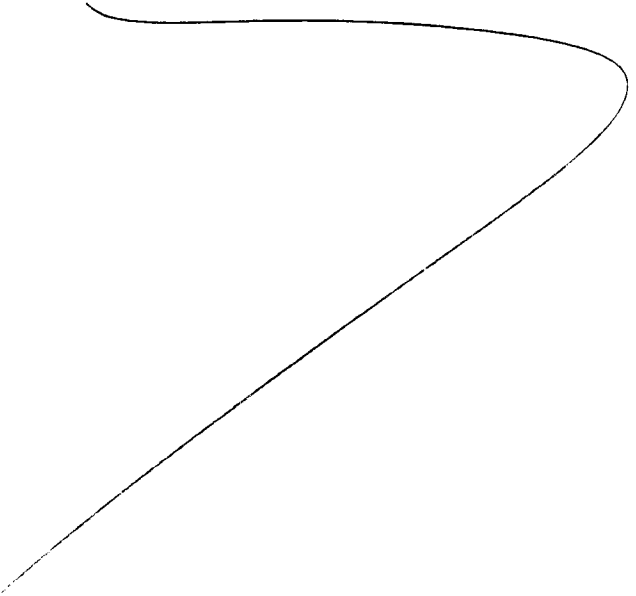
- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1113/2016 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 10/02/2016 R.G.N. 817/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) .



Fatti di causa

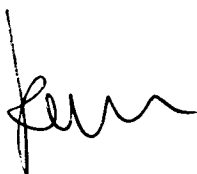
1. In data 16 maggio 2012 la (omissis) Spa comunicò a (omissis) e (omissis), dipendenti adibiti a mansioni di ispettori commerciali presso lo stabilimento di (omissis), con missive di identico tenore, che "a seguito dello stato di crisi aziendale a Voi ampiamente noto, tutt'ora permanente, l'azienda si vede costretta a procedere al contenimento dei costi produttivi e di gestione, per cui si rende necessaria una riorganizzazione aziendale che comporta la soppressione dei posti di lavoro. Atteso quanto sopra, vista la massiccia riduzione di installazione di nuovi serbatoi e di vendita, si è deciso di accorpare le aree commerciali meno produttive sopprimendo, perciò, il posto degli Ispettori adibiti alle stesse, che vengono, quindi, affidate ad altri ispettori già presenti in Azienda. Pertanto, poiché l'area a Lei fin qui affidata è tra quelle meno attive, il suo posto di lavoro viene soppresso per cui ci vediamo costretti a comunicarLe, con la presente, il suo licenziamento".

Impugnati i recessi da entrambi i lavoratori con le forme del rito previsto dalla l. n. 92 del 2012, il Tribunale di S. Maria C.V., con sentenza del 25 febbraio 2015, in revoca della precedente ordinanza emessa nella fase sommaria, dichiarò l'illegittimità di suddetti licenziamenti, condannando la società alla reintegra dei lavoratori con tutte le conseguenze patrimoniali derivanti dall'applicazione dell'art. 18 l. n. 300 del 1970 nella formulazione antecedente alla novella del 2012.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 10 febbraio 2016, ha confermato la decisione di primo grado nei confronti della (omissis) Spa, in cui nel frattempo si era fusa per incorporazione la (omissis) Spa, ritenendo che la società non avesse "provato adeguatamente il giustificato motivo oggettivo posto alla base dei licenziamenti impugnati dai due ispettori dello stabilimento di (omissis)".

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (omissis) Spa con 6 motivi, cui hanno resistito gli intimati con controricorso.

Le parti hanno poi depositato memorie ex art. 378 c.p.c..



Ragioni della decisione

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966 e dell'art. 41 Cost., lamentando che l'indagine dei giudici di merito avrebbe dovuto limitarsi alla effettività della soppressione del posto di lavoro, da intendersi come effettività della riorganizzazione aziendale, senza spingersi alla valutazione della natura dei motivi e dei presupposti presi in considerazione dal *management* aziendale per la realizzazione di detta organizzazione.

Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per vizio di ultra petizione a mente dell'art. 112 c.p.c.; si sostiene che non vi era alcun motivo di reclamo dei dipendenti in riferimento alla questione della esistenza della crisi aziendale e dell'esubero di personale presso lo stabilimento di ^(omissis), per cui la Corte territoriale avrebbe argomentato su "circostanze affatto diverse da quelle del Giudice di primo grado".

Con il terzo motivo si denuncia "*error in procedendo*" in relazione al valore probatorio della certificazione di cui agli allegati relativi alle procedure di crisi aziendale, mobilità, cigs" nonché violazione di legge "in relazione alla procedura di cui all'art. 5 l. n. 223/91 e DM n. 31826 del 18 dicembre 2002 integrato dal DM n. 35302 del 15 dicembre 2004". Ci si duole che la Corte territoriale non avrebbe dato valore probatorio a detta documentazione.

Con il quarto motivo si denuncia "nullità della sentenza o del procedimento" per mancata ammissione dei mezzi istruttori nonché "omessa pronuncia in ordine alla questione della comparazione tra i dipendenti addetti all'area oggetto di ristrutturazione" ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c..

Con il quinto motivo, sempre a mente dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., si denuncia "omesso esame in ordine alla eccezione di irragionevolezza e illogicità del complesso motivazionale della sentenza di primo grado, laddove lo stesso si fonda su una valutazione delle medesime circostanze rispetto alla fase precedente, sulla base delle medesime allegazioni a produzioni documentali delle parti, inconciliabile con quella resa dal medesimo Giudice persona fisica, il quale



fonda la rimeditazione sulla deformalizzazione istruttoria della prima fase, mentre la prima valutazione si fonda invece proprio su risultanze documentali già in atti".

Con il sesto motivo si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 1223, 1225, 1226 e 1227 c.c. nonché dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970 nella formulazione *pro tempore* vigente per avere la Corte di Appello confermato l'ordine di reintegrazione nonostante "la intervenuta integrale soppressione del reparto con impossibilità di ricollocazione dei dipendenti" e per non aver considerato che il *quantum* risarcitorio, parametrato alla retribuzione globale di fatto, andava ridotto, essendo "dedotto e provato che, se il rapporto fosse ordinariamente proseguito, i dipendenti avrebbero percepito prima una decurtazione per la messa in CIGS, quindi successivamente sarebbero stati posti in mobilità e licenziati per soppressione dell'intero reparto".

2. Al fine di un ordinato iter motivazionale appare opportuno premettere i più recenti approdi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità in materia di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

Con la sentenza n. 25201 del 7 dicembre 2016 questa Corte, consolidando un precedente orientamento, ha statuito che, "ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare", sì da assurgere "a requisito di legittimità intrinseco" al recesso "ai fini dell'integrazione della fattispecie astratta", escludendo così che la tipologia di licenziamento in discorso possa dirsi giustificata solo in situazioni di crisi d'impresa (al principio di diritto è stata data continuità con numerose pronunce: v. Cass. nn. 9869, 13607, 13808, 14178, 14872, 14873, 18190, 19655 del 2017).

E' piuttosto "sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro", le quali devono essere evidentemente esplicitate come motivazione che giustifica il licenziamento (sul punto v. Cass. n. 10699 del 2017), causalmente "determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa".



Posto che le ragioni produttive ed organizzative non coincidono né si identificano con la mera soppressione del posto di lavoro, ma ne costituiscono causa efficiente (cfr. anche Cass. n. 19185 del 2016 e, più di recente, Cass. n. 13015 del 2017), esse non si prestano ad esemplificazioni casistiche che abbiano la pretesa di esaustività, tanto più in sede di legittimità, dovendo necessariamente calarsi nella concretezza di una proteiforme realtà economica, soggetta a continua evoluzione, e modellarsi sulle peculiarità proprie delle singole vicende aziendali; in ogni caso -secondo questa Corte- tra le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro "non possono essere aprioristicamente o pregiudizialmente escluse quelle che attengono ad una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero anche quelle dirette ad un incremento della redditività d'impresa", non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro "sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità", in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost..

Tuttavia Cass. n. 25201/2016 cit., come da costante giurisprudenza di questa Corte che non ha mai smesso di insegnare che "al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore", rammentato ciò, sottolinea come resti "saldo il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso", ovviamente affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito.

Così, una volta necessariamente esplicitata la ragione organizzativa o produttiva posta a giustificazione causale della risoluzione del rapporto, anche ove il licenziamento sia motivato dall'esistenza di una crisi aziendale o di un calo del fatturato, "ed in giudizio si accerta invece che la ragione indicata non sussiste, il recesso può essere dichiarato illegittimo dal giudice del merito non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall'imprenditore. Ovverosia l'inesistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento così come giudizialmente verificata rende in concreto il recesso privo di effettiva giustificazione" (conf. Cass. n. 10699/2017 cit.).

Am

Parimenti "deve sempre essere verificato il nesso causale tra l'accertata ragione inerente l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro come dichiarata dall'imprenditore e l'intimato licenziamento in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione", perché "ove il nesso manchi, anche al fine di individuare il lavoratore colpito dal recesso, si disvela l'uso distorto del potere datoriale, emergendo una dissonanza che smentisce l'effettività della ragione addotta a fondamento del licenziamento".

Espressa adesione a tali principi ha apprestato, tra le altre, Cass. n. 4015 del 2017, che sul punto ha compendiato come, "sebbene la decisione imprenditoriale di ridurre la dimensione occupazionale dell'azienda possa essere motivata anche da finalità che prescindano da situazioni sfavorevoli e che perseguano l'obiettivo dell'aumento della redditività d'impresa, tuttavia è pur sempre necessario: che la riorganizzazione sia effettiva; che la stessa si ricollegli causalmente alla ragione dichiarata dall'imprenditore; che il licenziamento si ponga in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione".

Il descritto controllo sulla veridicità e sulla non pretestuosità della ragione addotta dall'imprenditore a giustificazione del motivo oggettivo di licenziamento è demandato al giudice del merito e si tratta di accertamento in concreto che investe pienamente la *quaestio facti*, rispetto al quale il sindacato di legittimità si arresta entro il confine segnato dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. (in termini ancora Cass. n. 10699/2017 cit.; conf. Cass. n. 19655 del 2017).

3. Ciò posto, la sentenza impugnata, nonostante nella premessa richiami taluni precedenti giurisprudenziali da considerarsi superati dagli appena descritti orientamenti di questa Corte, nei suoi esiti applicativi non risulta affatto in contrasto con questi ultimi.

Nella sostanza, infatti, la Corte di Appello, confermando il giudizio finale già espresso dalla sentenza di primo grado, al cospetto di un licenziamento fondato, come da comunicazione riportata nello storico della lite, sulla decisione "di accorpare le aree commerciali meno produttive sopprimendo, perciò, il posto degli Ispettori adibiti alle stesse" nonché sull'assunto che l'area affidata al (omissis) ed al (omissis) fosse "tra quelle meno attive", ha ritenuto invece, concordemente con la sentenza di primo grado, che non fosse stata fornita prova

km

adeguata da parte della società che "l'area affidata ai ricorrenti fosse meno produttiva delle altre".

Tanto sulla scorta di una complessiva valutazione del materiale istruttorio da cui è scaturita la persuasione in ordine ad un giudizio che è sostanzialmente riconducibile alla ritenuta mancanza di veridicità delle ragioni formalmente addotte a motivo del licenziamento individuale e, quindi, di difetto di nesso causale tra l'accertata ragione inerente l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro come dichiarata dall'imprenditore e l'intimato licenziamento in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione, perché, mancando il nesso, si disvela l'uso distorto del potere datoriale, anche ai fini dell'individuazione del soggetto da licenziare tra più, emergendo una dissonanza che smentisce l'effettività della ragione addotta a fondamento del licenziamento.

Si tratta, come detto, di accertamento in concreto che investe pienamente la questione di fatto, rispetto alla quale il sindacato di legittimità si arresta entro il confine segnato dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., che non consente una diversa ricostruzione della vicenda storica, soprattutto quando l'apprezzamento del giudice del merito sia il frutto di una molteplicità di elementi fattuali, la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c, solo ove si denunci che la combinazione ed il peso dei dati fattuali, come definiti ed accertati dal giudice di merito, non ne consentono la riconduzione alla nozione legale (cfr. Cass. n. 18715 del 2016).

Ne discende che non possono trovare accoglimento il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, in quanto, nonostante vi sia anche l'invocazione solo formale di violazione o falsa applicazione di norme, anche processuali, nella sostanza tutte le censure riguardano l'accertamento in fatto compiuto dai giudici del merito in ordine alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Tale accertamento non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità perché prospettato attraverso un rinnovato apprezzamento del merito ben oltre i limiti imposti dall'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., novellato, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (del tutto trascurate dalla ricorrente), per di più in una ipotesi in cui detto vizio non è deducibile rispetto ad un reclamo proposto dopo la data indicata dall'art. 54, comma 2, del d.l. n.



83/2012, conv. in l. n. 134/2012, con un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di prime cure con un fatto ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (v. Cass. n. 23021 del 2014).

Ancora con la memoria ex art. 378 c.p.c. la difesa della società insiste nel prospettare che la prova della ricorrenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento nella specie vi fosse, criticando il diverso giudizio compiuto dai giudici del merito, e con ciò conclama – ove mai ce ne fosse bisogno – che viene richiesto a questa Corte un sindacato del tutto estraneo al controllo di legittimità, ancor più da quando il legislatore ha inequivocabilmente orientato il giudizio di cassazione nel senso della preminenza della funzione nomofilattica, anche riducendo progressivamente gli spazi di ingerenza sulla ricostruzione dei fatti e sul loro apprezzamento (in termini: Cass. n. 29781 del 2017).

4. Quanto al secondo motivo esso denuncia un preteso *error in procedendo*, senza però riportare compiutamente il contenuto degli atti processuali che avrebbe invece dovuto consentire *in limine litis* la delibazione della violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (per tutte, tra le recenti, v. Cass. n. 14301 del 2017), per di più su mera argomentazione in fatto priva di rilievo decisivo, atteso che non è l'assenza di crisi che assurge a rilievo determinante il *decisum* dei giudici di merito.

5. Parimenti inammissibile il quinto motivo che, oltre a denunciare ancora l'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. in modo inappropriato, censura la sentenza di primo grado la quale in alcun modo può costituire oggetto del giudizio di cassazione che può riguardare esclusivamente, per espressa previsione normativa, "le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado" (art. 360, co. 1, c.p.c., fatta salva l'ipotesi dell'art. 348 ter, co. 3, c.p.c.), peraltro lamentando che lo stesso giudice persona fisica, cui era stata assegnata anche la fase di opposizione prevista dal rito introdotto dalla l. n. 92 del 2012, abbia mutato avviso rispetto alla fase sommaria, che è ipotesi del tutto ammissibile in un sistema che consente sia il medesimo magistrato ad amministrare le due fasi di primo grado del cd. "rito Fornero", proprio in nome della ribadita terzietà del giudice che può appunto, all'esito di un rinnovato apprezzamento, modificare la propria



precedente ordinanza (cfr. Corte cost. n. 78 del 20 maggio 2015; Cass. n. 3136 del 2015; Cass. n. 4223 del 2016).

6. Da ultimo infondato pure il sesto motivo, concernente le pronunce ripristinatorie e patrimoniali conseguenti alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, sia perché solo la cessazione dell'intera attività aziendale può costituire sopravvenuta causa di impossibilità di dare esecuzione al provvedimento di reintegrazione ex art. 18 l. n. 300 del 1970 e non certo la soppressione del reparto cui erano adibiti i ricorrenti, ricadendo sul datore di lavoro le conseguenze del compimento di un atto illegittimo, sia perché l'assunto in base al quale sarebbe stato "dedotto e provato che, se il rapporto fosse ordinariamente proseguito, i dipendenti avrebbero percepito prima una decurtazione per la messa in CIGS, quindi successivamente sarebbero stati posti in mobilità e licenziati per soppressione dell'intero reparto" implica un accertamento di fatto, per quanto innanzi ribadito, precluso in questa sede di legittimità.

7. Conclusivamente il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017

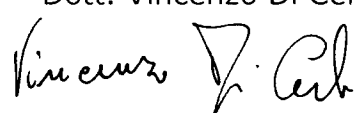
Il consigliere est.

Dott. Fabrizio Amendola



Il Presidente

Dott. Vincenzo Di Cerbo





Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 20 APR. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

[Handwritten signature]

